



DELIBERAZIONE N° VIII 001005 Seduta del 07 NOV. 2005

Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente	ROMANO COLOZZI
GIAN CARLO ABELLI	MASSIMO CORSARO
ETTORE ALBERTONI	ALBERTO GUGLIELMO
MAURIZIO BERNARDO	ALESSANDRO MONETA
DAVIDE BONI	FRANCO NICOLI CRISTIANI
GIANPIETRO BORGHINI	LIONELLO MARCO PAGNONCELLI
MASSIMO BUSCEMI	PIER GIANNI PROSPERINI
ALESSANDRO CÈ	DOMENICO ZAMBETTI

Con l'assistenza del Segretario: *Anna Donomo*

Su proposta dell'Assessore

Viviana Beccalossi



Viviana Beccalossi

Oggetto

LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2000, ARTICOLO 23 <INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN MONTAGNA" - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - MODIFICA PARZIALE E CONTESTUALE INTEGRAZIONE DELL'ALLEGATO A) DELLA D.G.R. 30 DICEMBRE 2003, N. 7/15849

CORRETTO
UFFICIO

Il Dirigente *Dott. Paolo Lassini*

Il Direttore Generale *Dott. Sandro Diego Cioccarelli*

L'atto si compone di 18 pagine
di cui 16 pagine di allegati,
parte integrante.

N. 112

del 17/10/2005



VISTA la d. g. r. 3 agosto 2000, n. 966, con la quale sono state approvate le disposizioni attuative della legge regionale 7 febbraio 2000, n. 7, articolo 23 “Interventi a sostegno dell’agricoltura di montagna”;

VISTA la d. g. r. 6 ottobre 2000, n. 1516, con la quale sono state apportate parziali modifiche alle disposizioni attuative di cui all’allegato 1 alla d. g. r. 966/2000;

VISTA la d. g. r. 2 febbraio 2001, n. 3298, "Parziale modifica della d. g. r. 6 ottobre, n. 1516, allegato 1 - l. r. 7 febbraio 2000, n. 7, art. 23 Interventi a sostegno dell'agricoltura di montagna - Disposizioni attuative";

VISTA la d. g. r. 18 ottobre 2002, n. 10675, “Modifica ed integrazione allegato 1) della d. g. r. n. 3298, del 2 febbraio 2001, concernente legge regionale 7 febbraio 2000, articolo 23 < Interventi a sostegno dell’agricoltura di montagna>. Disposizioni attuative”;

VISTA la d. g. r. 30 dicembre 2003, n. 7/15849 “modifica parziale e contestuale integrazione dell’allegato A) della d. g. r. 18 ottobre 2002, n. 7/10675 “modifica ed integrazione allegato 1) della d. g. r. 3298 del 2 febbraio 2001, concernente l. r. 7 febbraio 2000, n. 7, art. 23 <Interventi a sostegno dell’agricoltura in montagna> – Disposizioni attuative”

CONSIDERATO che si rende necessario razionalizzare e migliorare ulteriormente l’applicabilità delle disposizioni medesime, apportando alcune modifiche, le cui principali sono:

- lo stralcio delle misure 2.6 “Sviluppo delle attività agrituristiche o comunque legate alla fruizione degli ambienti naturali”;
- l’introduzione di alcuni criteri di priorità per ciascuna misura che dovranno essere necessariamente ed opportunamente integrate dalle cc. mm.;
- l’abbassamento della percentuale di contribuzione per la misura 2.1 (35% anziché 45% e 45% anziché 55% per i giovani imprenditori agricoli) e l’introduzione dell’aliquota fissa di contributo per tutte le misure, per rendere uniforme, a livello regionale, l’entità degli aiuti percepiti dai beneficiari;
- l’introduzione di limitazioni al numero di domande e contributo che i singoli beneficiari possono annualmente richiedere ed all’entità di contributo che può essere erogato a favore di un beneficiario in un triennio;
- l’introduzione della raccolta informatizzata, tramite SIARL, delle domande di contributo;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Tavolo Istituzionale in data 13 luglio 2005, accompagnato dalla richiesta di mantenere la misura 2.7 “ Manutenzione delle aree boscate e di piccole opere di sistemazione idraulico-forestale” e di far decorrere la raccolta informatizzata delle domande a decorrere dall’ 1 gennaio 2006;

RITENUTO pertanto dal Dirigente dell’Unità Organizzativa Sviluppo e tutela del territorio rurale e montano, trattandosi di modifiche ed integrazioni sostanziali che riguardano, tra l’altro, l’entità degli aiuti da concedere ai singoli beneficiari ed i criteri di priorità per la selezione delle domande di contributo, di:

- proporre la modifica parziale e la contestuale integrazione dell’allegato A) della d. g. r. 30 dicembre 2003, n. 7/15849 “Modifica contestuale integrazione dell’allegato A) della d. g. r. 18 ottobre 2002, n. 7/10675 “modifica ed integrazione allegato 1) della d. g. r. 3298 del 2 febbraio 2001, concernente l. r. 7 febbraio 2000, n. 7, art. 23 <Interventi a sostegno dell’agricoltura in montagna> – Disposizioni attuative”





ottobre 2002, n. 7/10675 “Modifica ed integrazione allegato 1) della d. g. r. n. 3298 del 2 febbraio 2001, concernente legge regionale 7 febbraio 2000, articolo 23 <Interventi a sostegno dell’agricoltura in montagna> Disposizioni attuative”, come risulta dall’allegato A), composto da n. 16 fogli, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- precisare che le parti non modificate dell’allegato A) della d. g. r. 15849/2003 mantengono validità;


RITENUTO di dover accogliere le richieste del Tavolo Istituzionale;

AD UNANIMITA’ dei voti espressi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. di modificare parzialmente e contestualmente integrare l’allegato A) della d. g. r. 30 dicembre 2003, n. 7/15849 “Modifica contestuale integrazione dell’allegato A) della d. g. r. 18 ottobre 2002, n. 7/10675 “Modifica ed integrazione allegato 1) della d. g. r. n. 3298 del 2 febbraio 2001, concernente legge regionale 7 febbraio 2000, articolo 23 <Interventi a sostegno dell’agricoltura in montagna> Disposizioni attuative”, come risulta dall’allegato A), composto da n. 16 fogli, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di disporre la pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, del presente provvedimento e del suo allegato.

Il Segretario

Anna Bonomo




LEGGE REGIONALE 7 FEBBRAIO 2000 N° 7, ART. 23: "INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'AGRICOLTURA IN MONTAGNA". DISPOSIZIONI ATTUATIVE.

1. PREMESSA

Le presenti disposizioni individuano, in coerenza con le linee di indirizzo del Piano agricolo triennale regionale (2000-2002), del Piano di sviluppo rurale 2000-2006, le azioni finalizzate al potenziamento e allo sviluppo dell'agricoltura di montagna, quale attività produttiva prioritaria per la conservazione e la valorizzazione del territorio, definendone le forme e le modalità di attuazione.

Queste disposizioni si applicano nei territori delle comunità montane e nei comuni classificati montani, ai sensi dell'art. 6 della l. r. 19 aprile 1993 n. 13 e successive modifiche e integrazioni.

Le funzioni amministrative concernenti l'attuazione degli interventi di seguito indicati sono trasferite, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della l.r.7/2000, alle comunità montane, i cui competenti organi sono pertanto investiti della diretta responsabilità amministrativa e finanziaria connessa all'esercizio delle funzioni trasferite.

I comuni classificati montani e non inclusi nell'ambito territoriale delle comunità montane faranno riferimento alla comunità montana la cui sede è più prossima, percorrendo la viabilità ordinaria, a quella dell'Amministrazione comunale.

Le scelte operative degli enti, oltre a tenere conto delle esigenze e delle priorità di intervento presenti sul territorio, dovranno essere conformi alle indicazioni del piano di sviluppo socioeconomico e dei programmi pluriennali delle opere di cui agli articoli 18 e 19 della l. r. 13/93 e successive modifiche e integrazioni.


2. MISURE

2.1 Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole

Le linee di intervento di cui alle lettere a), esclusa la produttività e la funzionalità degli alpeggi, b), c) e d) dell'articolo 23 della legge regionale n. 7/2000 si sostanziano nelle seguenti azioni:

- 2.1.1 realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali;
- 2.1.2 acquisto di impianti e attrezzature per le attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- 2.1.3 acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle;
- 2.1.4 adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per i lavori agricoli;

IL DIRIGENTE
(Dr. Paolo Cassini)



- 2.1.5 impianto di colture arbustive e arboree di particolare pregio;
- 2.1.6 opere di miglioramento fondiario;
- 2.1.6 acquisto riproduttori.

Beneficiari

Le imprese agricole, titolari di partita IVA, iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese - Sez. speciale imprenditori agricoli e imprese agricole o sezione coltivatori diretti - e le cooperative agricole iscritte alla sezione III dell'Albo prefettizio.

Condizioni

Gli aiuti agli investimenti vengono concessi alle imprese agricole che soddisfano le seguenti condizioni:

a) redditività:

- piccole imprese agricole

Si considerano tali le imprese agricole con una capacità lavorativa fino a 0,99 ULU (Unità Lavorativa Uomo – pari a 1800 ore/anno).

I beneficiari che presentano domanda di aiuto agli investimenti devono avere un reddito complessivo, nell'anno precedente alla presentazione (ovvero in uno degli ultimi tre anni nel caso in cui si siano verificate condizioni straordinarie nell'anno precedente alla presentazione), per ULU aziendale almeno pari al 30% del reddito di riferimento extragricolo stabilito ogni anno dall'ISTAT .

Il reddito complessivo si determina sommando le voci sotto indicate ed escludendo eventuali poste straordinarie documentabili:

- reddito imponibile determinato ai fini fiscali;
- redditi complementari (agriturismo, soccida, ecc.);
- aiuti agroambientali e agroforestali (di cui ai capi VI e VIII del Reg. CE 1257/99);
- integrazioni al reddito – compensazioni PAC e indennità compensative.

Tale reddito complessivo viene rapportato al numero di ULU aziendali.

- altre aziende


Si considerano tali le imprese agricole con una capacità lavorativa pari ad almeno 1 ULU (Unità Lavorativa Uomo – pari a 1800 ore/anno).

I beneficiari che presentano domanda di aiuto agli investimenti devono avere un reddito complessivo, nell'anno precedente alla presentazione, (ovvero in uno degli ultimi tre anni nel caso in cui si siano verificate condizioni straordinarie nell'anno precedente alla presentazione), per ULU aziendale almeno pari al 40% del reddito di riferimento extragricolo stabilito ogni anno dall'ISTAT .

Il reddito complessivo si determina come per le piccole imprese agricole e viene rapportato al numero di ULU aziendali.

Per le cooperative iscritte alla sezione III, che esercitano anche attività di trasformazione e commercializzazione è fatto obbligo di avere una contabilità analitica separata per le attività agricole ai fini del computo della redditività.

b) Sufficiente capacità professionale dell'imprenditore



La capacità professionale è presunta per la persona che:

- abbia esercitato per almeno 2 anni attività agricole come capo azienda, come coadiuvante familiare o lavoratore agricolo;
- oppure:
- sia in possesso di un titolo di studio di livello universitario, di scuola media superiore, di istituto professionale o centro di formazione professionale nel campo agrario, veterinario o delle scienze naturali. In questo ultimo caso la durata complessiva dell'iter scolastico (compresa la formazione professionale) deve essere di almeno 11 anni.

La capacità professionale è richiesta al legale rappresentante dell'impresa agricola o alla persona preposta alla direzione dell'impresa stessa.

c) Rispetto delle normative in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali

I requisiti minimi in materia di ambiente, igiene e benessere degli animali sono soddisfatti quando vi è il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste dalle normative comunitarie vigenti alla data di presentazione delle domande.

L'elenco delle norme da rispettare è riportato nell'allegato 6 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006 ed è suscettibile di aggiornamenti con atto amministrativo. Il requisito sarà autocertificato dai beneficiari e verificato con controlli a campione almeno del 5% delle domande ammesse a contributo.

Se gli investimenti sono finalizzati a conformarsi a nuovi requisiti minimi in materia di ambiente, di igiene e benessere degli animali, il sostegno può essere concesso per raggiungere questi nuovi requisiti.

I giovani agricoltori (ai sensi dell'art. 8 del Reg. CE 1257/99) che presentano domanda possono acquisire i requisiti sopra elencati entro 3 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Il conduttore beneficiario non deve essere titolare di una pensione di vecchiaia o avere età superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne, fatto salvo che nell'impresa agricola sia presente un coadiuvante di età inferiore a 55 anni, disposto a sostituirlo nella conduzione dell'azienda e che al momento della prima domanda di accertamento di avvenuta esecuzione lavori e/o acquisto di dotazioni aziendali possieda una sufficiente capacità professionale e risulti intestatario dell'impresa.

Nel caso di investimenti relativi alle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, l'aiuto può essere concesso a condizione che almeno il 40% della materia prima lavorata sia di provenienza aziendale.

Tipologie di intervento

2.1.1 Realizzazione e adeguamento dei fabbricati rurali

L'obiettivo dell'intervento è il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori di montagna attraverso la realizzazione e/o l'adeguamento dei fabbricati rurali ad uso abitativo, ad uso produttivo e locali annessi, compresi quelli adibiti alla

IL DIRIGENTE
(Dr. Paolo Bassini)

trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti aziendali. Nei fabbricati rurali ad uso produttivo sono comprese le serre.

Relativamente alle abitazioni, che devono essere attigue al centro aziendale e in ogni caso funzionali all'attività dell'azienda, l'intervento è riservato a quelle utilizzate dal conduttore imprenditore agricolo o coltivatore diretto e dal personale salariato, che vi risiedono stabilmente.

Per gli affittuari di aziende agricole è richiesto l'assenso del proprietario o il parere della Provincia competente per territorio, ai sensi dell'articolo 16 della legge 203/82.

I lavori di sistemazione e adeguamento riguardano sia elementi strutturali (esempio rifacimento del tetto, consolidamento delle pareti, ecc.) che la realizzazione dei servizi igienici, l'allacciamento all'impianto idrico e/o elettrico, la predisposizione del sistema fognario, ecc..

Sono altresì finanziabili impianti energetici funzionanti con energie rinnovabili da utilizzare per l'attività agricola ed in particolare quelli connessi alla possibile soluzione dei problemi energetici degli insediamenti isolati.

Riguardano:

- utilizzo dell'energia solare;
- impiego dell'energia idraulica con piccoli impianti che sfruttano i salti d'acqua esistenti;
- impianti per un razionale utilizzo delle biomasse.

2.1.2 Acquisto di impianti e attrezzature per le attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Al fine di migliorare gli standard qualitativi ed igienico-sanitario delle produzioni, nonché le modalità di presentazione e confezionamento dei prodotti, è ammissibile a finanziamento l'acquisto di impianti e attrezzature destinate alle attività di trasformazione e commercializzazione.


2.1.3 Acquisto di attrezzature per la modernizzazione delle stalle

E' finanziato l'acquisto delle seguenti attrezzature:

- impianti per la mungitura (fissi o mobili) dimensionati alle esigenze dell'allevamento;
- carri uni-feed;
- tank per la refrigerazione del latte;
- raschiatori e nastri trasportatori per la rimozione e il trasferimento del letame;
- abbeveratoi automatici;
- distributori automatici per l'alimentazione;
- poste per bovini, box per vitelli ed analoghe attrezzature per altri allevamenti zootecnici;
- altre attrezzature di stalla.

2.1.4 Adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature

E' ammissibile a finanziamento l'acquisto di macchine e attrezzature agricole, purché non di sostituzione, al fine di adeguare e modernizzare il parco macchine aziendale e le



attrezzature per i lavori agricoli, contenere i costi di produzione, migliorare le condizioni e la sicurezza sul lavoro.

2.1.5 Colture arbustive e arboree di particolare pregio

Gli interventi sono finalizzati all'introduzione o alla reintroduzione di colture arbustive ed arboree di particolare pregio che, nel rispetto delle tradizioni locali, si adattino alle condizioni ambientali della zona e contribuiscano alla valorizzazione del territorio e al miglioramento del reddito agricolo.

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di intervento:

- impianti di piccoli frutti (lamponi, mirtilli, more, fragole, ecc.) e piante officinali con varietà selezionate e particolarmente adatte alle condizioni pedoclimatiche della zona;
- reimpianto di frutteti mediante l'utilizzo di cultivar selezionate e particolarmente adatte alle condizioni pedoclimatiche della zona;
- reimpianto di vigneti, solo V.Q.P.R.D. o I.G.T., come previsto dal Piano regionale di riconversione e ristrutturazione dei vigneti, approvato con d. g. r. 23 novembre 2001, n. 7/6970;
- impianto e/o reimpianto di altre specie autoctone caratteristiche (castagno da frutto, sorbo, piante micorrizzate per la produzione di tartufi e funghi);
- reimpianti di uliveti in zone DOP.

Le comunità montane stabiliscono, per ciascun tipo di coltura, una superficie minima da ammettere a finanziamento, tenendo conto delle specifiche condizioni locali.

Sono altresì ammissibili a finanziamento gli impianti e le attrezzature per la difesa delle colture dalla grandine e dal gelo.

2.1.6 Opere di miglioramento fondiario

Comprendono la realizzazione e la manutenzione straordinaria di sistemazione idraulico-agrarie, drenaggi, viabilità aziendale. Non sono ammessi a *finanziamento* gli interventi di ordinaria manutenzione.


2.1.7 Acquisto di riproduttori

E' ammissibile a finanziamento l'acquisto di animali riproduttori (maschi e femmine) di alta genealogia, registrati nei libri genealogici e la cui introduzione nell'azienda comporti un miglioramento genetico significativo del patrimonio zootecnico.

Interventi non ammissibili a finanziamento

Sono esclusi dal finanziamento:

- l'acquisto di terreni;
- l'acquisto di animali vivi, ad eccezione dei riproduttori di alta genealogia (maschi e femmine), registrati nei libri genealogici e la cui introduzione nell'azienda comporti un miglioramento genetico significativo del patrimonio zootecnico;
- l'acquisto di diritti di produzione, tranne quelli consentiti dalle disposizioni specifiche dell'O.C.M. del comparto di riferimento;
- l'acquisto di macchine e attrezzature usate e di sostituzione;
- le opere di manutenzione ordinaria.



Limiti e divieti

Non vengono sostenuti investimenti il cui obiettivo è un aumento della produzione aziendale di prodotti che non trovano sbocchi normali di mercato.

Al fine della valutazione dell'esistenza di normali sbocchi di mercato, con riferimento ai diversi comparti produttivi e alle tipologie di intervento ammissibili, si rimanda a quanto previsto nell'allegato 9 del Piano di Sviluppo Rurale 2000-2006.

In particolare:

- **Comparto carne bovina, suina e avicola**

Non sono ammissibili gli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva aziendale preesistente (nel settore avicolo limitatamente ai polli e ai tacchini) e che non rispondono alle norme relative alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali.

- **Comparto carne ovi-caprina**

Non sono ammissibili gli investimenti che non rispondono alle norme relative alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali.

- **Settore lattiero-caseario**

Non sono ammissibili gli investimenti che comportano un aumento della produzione fatto salvo che ne sia garantita la copertura attraverso il possesso della quota di produzione.

- **Settore vitivinicolo**

Sono esclusi gli investimenti finanziabili ai sensi del Reg. Ce 1493/99.

- **Settore olio di oliva**

Sono esclusi gli investimenti per nuovi impianti. Gli aiuti sono ammessi nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 3, 4 e 5 del Reg. CE 2366/98.

- **Settore uova**

Sono esclusi gli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva aziendale preesistente.

Entità degli aiuti

a) Massimale di investimento


L'investimento massimo ammissibile a contributo è pari a 30.000 Euro per anno.

b) Entità del contributo in conto capitale

Il valore dell'aiuto, espresso in percentuale della spesa ammessa, è pari al 35% sia per le opere che per le dotazioni.

Per i giovani imprenditori agricoli, insediatisi per la prima volta in agricoltura da meno di 5 anni (come titolari o contitolari), con età compresa tra 18 anni compiuti e 40 anni non ancora compiuti al momento di ricevimento della domanda, il valore dell'aiuto,

IL DIRIGENTE
(Dr. Paolo Losdini)



espresso in percentuale dell'importo della spesa ammessa, è pari al 45% sia per le opere che per le dotazioni.

Criteri di priorità

Gli Enti, nel predisporre la graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, oltre a propri criteri di priorità, dovranno tenere conto dei seguenti criteri: a) Beneficiario (impresa agricola condotta da giovani imprenditori agricoli, impresa agricola condotta da imprenditore agricolo professionale); b) ubicazione dell'azienda agricola in territorio classificato a svantaggio medio-alto sulla base dei parametri indicati nella D. G. R. VI/47359 del 29/12/1999.

2.2 Miglioramento della produttività e funzionalità degli alpeggi e dei pascoli montani (lett. a)

La presente misura è complementare all'azione attivata con la misura j del Piano di Sviluppo Rurale (Decisione della Commissione C(2000) 2669 del 15/9/2000), sostenendo le stesse tipologie di intervento, ma di modesta entità, con identiche modalità ed intensità di aiuto. L'obiettivo è quindi, come per la misura suddetta, il mantenimento e il miglioramento della multifunzionalità del sistema degli alpeggi e dei pascoli montani, da perseguire attraverso l'incentivazione e la realizzazione di organici e razionali interventi strutturali ed infrastrutturali.


Beneficiari

I proprietari pubblici e privati, singoli o associati di alpeggi (o malghe) e pascoli e gli affittuari degli stessi che abbiano sottoscritto un contratto di durata non inferiore a 5 anni. I consorzi forestali e/o d'alpeggio costituiti prevalentemente da soci aventi figura giuridica pubblica sono assimilati a soggetti pubblici.

Tipologia di intervento

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di intervento:

- a) manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ampliamento e adeguamento igienico-sanitario dei fabbricati esistenti, in conformità alle linee guida per l'applicazione del D.P.R. 54/97 alla trasformazione del latte negli alpeggi, approvate con d.g.r. 19 marzo 1999, n° 42036. Ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni, per manutenzione straordinaria si intendono le opere finalizzate alla conservazione dei fabbricati senza modificarne la tipologia e la struttura degli stessi. Si tratta di interventi di una certa rilevanza realizzati periodicamente secondo le necessità delle aziende (es. rifacimento del tetto completo di tutte le opere, rifacimento generale degli impianti, ecc.), i cui costi gravano normalmente sotto la voce ammortamenti del bilancio aziendale;
- b) sistemazione e manutenzione straordinaria della viabilità di servizio nel limite del 50% dell'investimento complessivo;
- c) adeguamento e/o costruzione di opere per la raccolta e la distribuzione dell'acqua sia per i fabbricati, sia per l'abbeverata del bestiame;



7

- d) adeguamento e/o costruzione di opere di approvvigionamento energetico quali: elettrodotti, centraline idroelettriche (turbine), pannelli fotovoltaici;
- e) acquisto di impianti e attrezzature per la produzione, lavorazione e trasformazione del latte e per la conservazione dei prodotti derivati;
- f) acquisto di attrezzature (teleferiche, gru a cavo, blondin) per il trasporto dei materiali e dei prodotti d'alpe;
- g) miglioramento agronomico dei pascoli;
- h) Sistemazione di erosioni e dissesti ricorrendo, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

Limiti e divieti

Sono ammissibili a finanziamento gli interventi negli alpeggi (malghe) e nei pascoli caricati negli ultimi due anni antecedenti l'anno di presentazione della domanda di contributo.

Sono esclusi dal finanziamento l'acquisto di impianti e attrezzature usate e le opere di ordinaria manutenzione, nonché gli interventi che prevedono esclusivamente l'acquisto di mezzi di comunicazione.

Qualora l'alpeggio o il pascolo sia di proprietà di un'azienda agricola, l'intervento in questione va ricondotto nell'ambito della precedente misura 2.1 " Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole."

Entità degli aiuti

a) Massimale di investimento

L'investimento massimo ammissibile è pari a 30.000 Euro per anno per alpeggio.

b) Entità del contributo in conto capitale

Il valore dell'aiuto, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente.


- pari al 50% per i beneficiari privati;
- pari al 70% per i consorzi d'alpeggio;
- pari all'80% per i beneficiari pubblici.

Per l'acquisto di impianti e attrezzature di cui alle lettere e) e f) il contributo è fino al 45% della spesa ammessa.

Criteri di priorità

Gli Enti, nel predisporre la graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, oltre a propri criteri di priorità, dovranno tenere conto della tipologia degli interventi proposti, privilegiando quelli relativi alle lettere a), c), d) ed e).

IL DIRIGENTE
(Dr. Paolo Lissini)



2.3 Riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero caseario. (lett. e)

La presente linea di intervento ha quale principale obiettivo quello di migliorare l'attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni locali e di garantirne la continuità produttiva e l'uniformità degli standards qualitativi.

Beneficiari

Le imprese cooperative e le forme associative di produttori agricoli.

Tipologie di intervento

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di intervento:

- a) adeguamento e ristrutturazione dei locali utilizzati per la trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli, nonché quelli impiegati per la conservazione, la stagionatura o l'invecchiamento e la commercializzazione dei prodotti trasformati;
- b) acquisto di impianti e attrezzature per la trasformazione e la lavorazione dei prodotti;
- c) acquisto di impianti di refrigerazione per la creazione di punti decentrati di raccolta del latte fruibili da più aziende;
- d) acquisto di mezzi di trasporto di materie prime e prodotti trasformati.

I settori interessati dalle suddette tipologie di intervento sono:

- lattiero caseario;
- carne
- vitivinicolo;
- frutticolo;
- olio;
- apistico.

E' auspicabile la concentrazione strutturale dell'attività di trasformazione da perseguire attraverso l'accorpamento delle latterie turnarie e l'attivazione di strutture di trasformazione di tipo associativo in quelle aree dove la lavorazione aziendale del latte costituisce la sola o la prevalente forma di utilizzazione del prodotto.

Condizione

Per l'ammissione a finanziamento, almeno il 70% dei prodotti trasformati, conservati e commercializzati deve derivare da materia prima prodotta in montagna.

Limiti e divieti

- **Settore lattiero-caseario**

- nel comparto latte vaccino sono esclusi tutti gli investimenti che determinano un aumento della capacità produttiva degli impianti rispetto all'insieme dei quantitativi di

riferimento individuali di cui i produttori di base conferenti dispongono, fatta eccezione per gli investimenti relativi a prodotti biologici, tipici (DOP e IGP), AS e STG;

- sono esclusi gli investimenti che alla loro conclusione non siano a norma con le prescrizioni del D.P.R. n. 54/97 attuativo della direttiva CEE 92/46.

- **Settore carne**

Carne bovina e suina

Sono esclusi:

- gli investimenti che prevedono l'aumento della capacità di macellazione, a meno che la capacità di produzione finale prevista non ecceda la preesistente capacità totale abbandonata nella zona nei due anni precedenti l'investimento;
- gli investimenti che alla loro conclusione non ottengano le certificazioni igienico sanitarie previste dalla normativa comunitaria.

Carne ovi-caprina

Sono esclusi gli investimenti che alla loro conclusione non ottengano le certificazioni igienico sanitarie previste dalla normativa comunitaria.

Settore vinicolo

Sono esclusi:

- gli investimenti per nuove unità produttive, a meno che la capacità di produzione finale prevista non ecceda la preesistente capacità totale abbandonata nella zona nei due anni precedenti l'investimento;
- gli investimenti riguardanti uve e vini che non siano di qualità (V.Q.P.R.D. e I.G.T.)
- gli investimenti riguardanti uve e vini di qualità che non rispettano i disciplinari di produzione delle zone interessate e che non rappresentano almeno l'85% del prodotto finale;
- gli investimenti riguardanti le strutture di trasformazione non ubicate nelle zone di produzione della materia prima stessa;
- gli investimenti riguardanti gli alcoli promossi da soggetti che non attuano il ciclo completo di trasformazione delle uve.

Settore olio

Sono esclusi:

- gli investimenti riguardanti olio non riconosciuto DOP e non localizzati nella zone di produzione della materia prima;
- Gli investimenti che determinano un aumento della capacità produttiva.

Entità degli aiuti

a) Massimale di investimento

L'investimento massimo ammissibile a contributo è pari a 100.000 Euro per anno, fatto salvo per gli investimenti di cui alle lettere c) e d), per i quali tale importo è pari rispettivamente a 20.000 e 25.000 Euro.



b) Entità del contributo in conto capitale

Il valore dell'aiuto, espresso in percentuale della spesa ammessa, è pari al 40% per tutte le tipologie di investimento sopra indicate.

Criteri di priorità

Gli Enti, nel predisporre la graduatoria delle domande ammissibili a finanziamento, oltre a propri criteri di priorità, dovranno tenere conto dei seguenti criteri: a) numero di aziende agricole ubicate in montagna che vi conferiscono la materia prima da trasformare; b) ubicazione dell'azienda in territorio classificato a svantaggio medio-alto sulla base dei parametri indicati nella D. G. R. VI/47359 del 29/12/1999; c) intervento che introduce tecnologie innovative per la produzione o che riduce l'impatto ambientale delle attività produttive ed aumenti la sicurezza sul lavoro.

2.7 Manutenzione delle aree boscate e di piccole opere di sistemazione idraulico- forestale (lett. i)

Beneficiari

- Comuni e consorzi forestali costituiti in prevalenza da soci aventi figura giuridica pubblica.
- Cooperative, consorzi e associazioni (in numero minimo di 3 soggetti) tra proprietari e/o affittuari di terreni agricoli, di boschi e di alpeggi.
- Amministrazioni separate di beni di uso civico.
- Enti morali senza fine di lucro.
- Proprietari e affittuari con il consenso del proprietario.

Tipologie di intervento

Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di intervento:

- cure colturali alle superfici boscate quali: rinfoltimenti, conversioni di ceduo, ricostituzioni boschive, sfolli, diradi, tagli fitosanitari;
- opere complementari ai miglioramenti forestali quali ripristino della viabilità di servizio compresi i sentieri e gli stradelli, viali tagliafuoco, ripuliture localizzate;
- costruzione e/o manutenzione di piccole opere di ingegneria naturalistica e di sistemazione idrogeologica e idraulico-forestale quali briglie, difese spondali, cunettoni, etc ;
- svaso e ripulitura dell'alveo dei torrenti compresa l'estirpazione della vegetazione.

Entità degli aiuti

In relazione ai beneficiari, il valore dell'aiuto, espresso in percentuale della spesa ammessa, il cui importo massimo è di 25.000 Euro per anno, è il seguente:

- pari al 90% della spesa ammessa per i Comuni ed altri soggetti pubblici;
- pari all'80% della spesa ammessa per le amministrazioni separate di beni di uso civico e gli enti morali senza fine di lucro, le cooperative, i consorzi e le associazioni (in numero minimo di 3 soggetti) tra proprietari e/o affittuari di terreni agricoli, di boschi e di alpeggi;



- pari al 70% della spesa ammessa per i singoli proprietari ed affittuari.

Criteri di priorità

Gli Enti, nel predisporre la graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, oltre a propri criteri di priorità, dovranno tenere conto dei seguenti: a) beneficiario (privilegiando i consorzi forestali riconosciuti dalla Regione); b) ubicazione dell'intervento in territorio classificato a svantaggio medio-alto sulla base dei parametri indicati nella D. G. R. VI/47359 del 29/12/1999.

2.8 Servizi di interesse collettivo prestati dagli operatori agricoli di montagna - Contratti di protezione territoriale e ambientale (commi 3 e 4)

Sono riconosciuti e remunerati i servizi di interesse collettivo prestati dagli operatori agricoli di montagna, prevedendo allo scopo i contratti di protezione territoriale e ambientale da stipularsi tra le comunità montane, i comuni classificati montani e gli imprenditori agricoli singoli o associati, sulla base dei seguenti criteri e modalità.

I contratti dovranno riguardare interventi finalizzati alla manutenzione e/o miglioramento di aree omogenee di territorio, in cui lo svolgimento dell'attività agricola riveste una particolare importanza ai fini paesistici o della salvaguardia delle risorse naturali ed al contempo tale attività è penalizzata da oggettivi svantaggi che la rendono marginale e scarsamente competitiva.

In tal senso dovranno essere privilegiate le aree ricadenti nelle zone più svantaggiate dal punto di vista ambientale e socio-economico, in base alla classificazione del territorio adottata dalle comunità montane.

Le comunità montane, d'intesa con i comuni, dovranno individuare le aree e gli interventi oggetto di contratti di protezione territoriale e ambientale e acquisire l'impegno ad eseguirli da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, titolari di imprese agricole iscritte presso la Camera di Commercio al Registro delle Imprese - Sez. speciale imprenditori agricoli e imprese agricole o sezione coltivatori diretti – o alla sezione III dell'Albo prefettizio.

Le tipologie di intervento oggetto di contratto possono essere:


1. la cura dei prati, dei prati pascoli e l'utilizzo pascolivo delle aree.

Oltre alle finalità paesaggistiche, lo sfalcio dei prati e dei prati-pascoli deve essere incentivato allo scopo di prevenire incendi e valanghe; l'impegno in tal caso deve prevedere almeno uno sfalcio con fienagione e rimozione del fieno tagliato.

Per quanto attiene l'utilizzo pascolivo di determinate aree, oltre al razionale pascolamento devono essere previsti gli eventuali spietramenti, l'eliminazione delle erbe ed arbusti infestanti, lo sfalcio delle superfici non pascolate e lo spandimento delle mete.

2. la manutenzione dell'alveo dei torrenti e delle strutture atte ad aumentare la stabilità dei versanti

IL DIRIGENTE
(Dr. Paolo L. ...)



Relativamente alla manutenzione dell'alveo dei torrenti possono essere previsti: l'eliminazione degli ostacoli che impediscono il regolare deflusso delle acque, la rimozione di rifiuti e alberi morti e piccoli interventi manutentori.

3. la pulizia e la manutenzione di aree, di boschi, strade, percorsi, sentieri ecc..

Per quanto riguarda la pulizia e la manutenzione di strade e sentieri si può prevedere l'eliminazione dei rifiuti e della vegetazione infestante, la rimozione degli ostacoli al passaggio, la pulizia delle canalette e dei cunettoni e l'asportazione di materiale detritico caduto sulla sede viaria.

Oltre alle aree boscate gli interventi manutentori possono interessare i terrazzamenti, e tradursi nella sistemazione di piccoli dissesti presenti nei versanti.

I contratti devono definire gli impegni puntuali che l'imprenditore agricolo si assume, la durata degli stessi, le modalità di controllo e le eventuali azioni per il recupero delle somme in caso di inadempienza. La durata dell'impegno dovrà essere commisurata all'effettiva durata dell'intervento di manutenzione territoriale e ambientale.

Entità degli aiuti

a) Massimale di investimento

L'investimento massimo ammissibile a contributo è pari a 5.000 Euro per anno per l'imprenditore singolo e 10.000 Euro per gli imprenditori associati.

b) Entità del contributo in conto capitale

Il valore dell'aiuto, espresso in percentuale della spesa ammessa, è il seguente:

- pari al 50% della spesa per gli interventi all'interno dell'azienda o della proprietà dell'imprenditore agricolo;
- pari al 100% della spesa per gli interventi in aree di proprietà pubblica.

L'importo della spesa dovrà essere determinato in base all'entità dei lavori, ai costi effettivi tenuto conto delle difficoltà delle condizioni naturali e ambientali nelle quali si opera.


Non possono essere oggetto di contratti di protezione territoriale e ambientale le superfici che beneficiano di una misura agro-ambientale, ai sensi del Reg. CEE 2078/93 e del Piano di sviluppo rurale 2000-2006 (Reg. CE 1257/99).

Non è consentito il cumulo con gli aiuti di cui alla misura 2.5, e pertanto non possono essere oggetto di contratti le superfici che beneficiano della misura medesima per le tipologie d'intervento assimilabili a quelle dei contratti.

Criteri di priorità

Gli Enti, nel predisporre la graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, oltre a propri criteri di priorità, dovranno tenere conto dei seguenti criteri: a) Beneficiario (impresa agricola condotta da imprenditore agricolo non a titolo professionale, imprenditori agricoli associati); b) ubicazione dell'azienda agricola in territorio classificato a svantaggio medio-alto sulla base dei parametri indicati nella D. G. R. VI/47359 del 29/12/1999.

IL DIRIGENTE
(Dr. Danilo Masetti)



3 PROCEDURE

Le Comunità Montane, entro 2 mesi dall'esecutività delle presenti disposizioni, e in ogni caso prima di attivare la raccolta delle domande di finanziamento, stabiliscono le modalità d'applicazione delle stesse e i criteri di selezione delle istanze.

1) In conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l. r. 7/2000, le richieste di finanziamento per gli interventi di cui alle presenti disposizioni attuative sono presentate alle comunità montane territorialmente competenti senza vincoli temporali, nel cui territorio ricadono gli interventi. Nel caso d'acquisto di impianti, attrezzature, macchine, riproduttori, ecc. le domande di contributo devono essere presentate alle Comunità Montane nel cui territorio ricade il centro aziendale.

2) Le domande di contributo dal 1 gennaio 2006 potranno essere presentate solo tramite la procedura informatizzata (SIARL) Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia. La domanda informatizzata potrà essere compilata direttamente dai beneficiari oppure da altri soggetti dagli stessi delegati (CAA, organizzazioni professionali di categoria, professionisti), i quali dovranno prima ottenere la password da parte degli amministratori del SIARL.

Al modello di domanda informatizzata relativo si accede via internet, a partire dal sito della Direzione Generale Agricoltura (indirizzo attuale www.agricoltura.regione.lombardia.it).

Per poter accedere agli aiuti disciplinati dalle presenti disposizioni attuative rimane l'obbligo, per i beneficiari, di aggiornare il fascicolo aziendale tramite i CAA (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola) riconosciuti dalla Regione Lombardia.

3) Le comunità montane nel predisporre le graduatorie delle domande ammissibili a finanziamento, oltre a propri criteri di priorità, dovranno tenere conto di quelli riportati nelle presenti disposizioni attuative per ciascuna misura.


4) I beneficiari non possono presentare più di una domanda per misura all'anno, fino ad un importo massimo complessivo di spesa ammessa di € 30.000,00, fatta eccezione per la misura 2.3 il cui limite di spesa ammessa rimane quello previsto dalla stessa misura.

5) Il contributo complessivo da erogare ad un beneficiario non può superare l'importo di € 30.000,00 (€ 80.000,00 per la misura 2.3) per triennio, che decorre da quando è stato erogato il primo contributo.

6) Le istanze di finanziamento mantengono validità per un periodo di 2 anni, fatte salve diverse disposizioni da parte della Giunta regionale, dalla data di approvazione della graduatoria delle domande istruite positivamente e ammissibili a finanziamento.

7) Gli elenchi delle domande risultate ammissibili a finanziamento, in ordine di graduatoria, devono essere approvati dalle Comunità Montane e trasmessi alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno.

8) Al fine di garantire l'omogenea applicazione degli interventi di cui alle presenti disposizioni attuative, la Regione, d'intesa con gli enti delegati, definirà con proprio provvedimento la modulistica e le procedure unificate per la presentazione delle domande di finanziamento.



- 9) Nel computo della spesa ammessa, per gli interventi di carattere strutturale ed infrastrutturale sono riconosciute le spese generali, compresi gli oneri relativi alla progettazione e direzione lavori nella misura massima del 9% per i liberi professionisti e dell'1,5% dell'importo lavori a base d'asta per gli uffici tecnici degli enti pubblici. Per le progettazioni e le direzioni lavori effettuate dai consorzi forestali si riconoscono le relative spese fino a un massimo del 5% dell'importo dei lavori.
Sono altresì riconosciute le spese relative alla redazione del piano e al coordinamento della sicurezza nei cantieri di lavoro, nonché quelle relative alla redazione di perizie geologiche- geotecniche nella misura massima del 3% dell'importo dei lavori a base d'asta.
- 10) Gli enti delegati, sulla base di quanto previsto dall'articolo 29 della l. r. 7/2000, possono erogare acconti sino all'80% del contributo concesso, previa richiesta da parte del beneficiario accompagnata da idonea garanzia fideiussoria. Possono altresì essere erogati acconti su stati di avanzamento dei lavori, previo accertamento di avvenuta realizzazione di almeno il 50% dell'investimento.
- 11) Gli enti delegati devono procedere alla revoca dei contributi concessi in tutti i casi e secondo le modalità di cui all'articolo 30 della l. r. 7/2000.
- 12) Le comunità montane possono presentare richieste di finanziamento soltanto per gli interventi che ricadono sulla loro proprietà oppure per quelli di interesse sovracomunale. In tal caso gli uffici competenti delle Comunità Montane effettuano l'istruttoria delle domande, mentre l'istruttoria dei progetti e l'accertamento finale di avvenuta esecuzione dei lavori sono effettuati dalle Province territorialmente competenti, le quali provvederanno a tutti gli adempimenti istruttori conseguenti, che si concluderanno con un parere di ammissione a finanziamento.

3.1 Modalità di assegnazione delle risorse finanziarie

L'assegnazione delle risorse finanziarie verrà disposta, con provvedimento della Giunta regionale, sulla base dei seguenti parametri: a) quota fissa tra le comunità montane (10%); b) superficie agro-silvo-pastorale (20%); c) numero delle imprese agricole (30%); d) numero unità bovini adulti (20%); e) territorio classificato a svantaggio medio-alto sulla base dei parametri indicati nella D. G. R. VI/47359 del 29/12/1999 (20%).

Fermi restando i criteri suddetti, l'importo dei fondi da assegnare a ciascuna comunità montana non potrà superare l'entità del fabbisogno di spesa decurtato delle eventuali economie registrate dagli enti sulle precedenti assegnazioni regionali.

Le comunità montane annualmente, entro il 31 dicembre trasmettono alla Direzione Generale Agricoltura, secondo un ordine prioritario delle misure attivate, il numero delle domande favorevolmente istruite con indicato l'importo del fabbisogno finanziario, unitamente al relativo provvedimento di adozione.

Le comunità montane possono integrare i finanziamenti assegnati dalla Regione con fondi propri, purché autorizzati dalla Direzione Generale Agricoltura, la quale dovrà verificare il rispetto dell'entità degli stanziamenti annuali notificati alla Commissione Europea. Le



richieste di integrazione devono pervenire alla Direzione Generale Agricoltura entro il 30 settembre di ciascun anno.

3.2 Modalità di rendicontazione e monitoraggio della spesa da parte degli enti

Al fine di consentire la più efficace programmazione della spesa e di monitorare l'utilizzo delle risorse assegnate, le comunità montane dovranno provvedere alla predisposizione di una relazione consuntiva degli impegni di spesa assunti che dovrà essere trasmessa alla Direzione Generale Agricoltura, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di assegnazione del finanziamento.

La rendicontazione finale sull'impiego delle risorse finanziarie assegnate dovrà pervenire entro il 31 gennaio del secondo anno seguente a quello della loro erogazione.

Le eventuali economie di spesa vengono utilizzate dagli enti per finanziare le domande presenti nelle loro graduatorie.

Ai fini della valutazione dell'impatto del presente regime di aiuti sul sistema agro-silvo-pastorale montano, gli enti delegati sono tenuti a fornire alla Regione Lombardia tutti i dati di monitoraggio fisico e di realizzazione secondo le modalità definite dalla Direzione Generale Agricoltura.

Per consentire alla Regione di inviare all'Unione Europea la relazione annuale sulle spese sostenute, le comunità montane, oltre alla documentazione di cui sopra, dovranno inviare alla Direzione Generale Agricoltura la documentazione che eventualmente si renderà necessaria per ottemperare a tale adempimento.

3.3 Modifiche tecniche

Eventuali modifiche ed integrazioni, a valenza esclusivamente tecnica, con l'esclusione delle condizioni d'ammissibilità, alle presenti disposizioni attuative potranno essere approvate con provvedimento della Direzione Generale Agricoltura.

Con decreto saranno inoltre disciplinate le procedure di presentazione informatizzata delle domande tramite il SIARL.

